

COMUNE DI BORGO TICINO

Il Revisore Unico

Verbale n. 10 del 07/07/2022

OGGETTO: “Parere sulla proposta di determinazione avente ad oggetto “Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione 2021”

Gli uffici competenti hanno fatto pervenire nei giorni scorsi le bozze di determina in oggetto con i relativi allegati

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2021 e i relativi allegati ed in particolare la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, ammontante a complessivi € 1.225.060,74.

Visto il comma 827 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, riguardante il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, che recita:

“Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.”;

Visto l'art. 37-bis del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 51/2022, che recita:

“Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.”;

Considerato che le predette risultanze del rendiconto 2021 non sono allineate a quelle della certificazione di cui al richiamato comma 827, trasmessa dall'Ente

utilizzando l'apposito applicativo web in data 26.05.2022, elaborata con l'ausilio di ditta esterna, e che si rende quindi necessario modificare tale documento ed in particolare tutti i seguenti allegati che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, andando a rettificare la parte vincolata (quota "vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili"), relativa al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, oltre ad una riduzione della iniziale quota vincolata relativa al cds e conseguentemente la parte disponibile, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso risultato:

- a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- c) equilibri di bilancio;
- d) quadro generale riassuntivo;
- e) relazione sulla gestione corredata dalla nota integrativa alla contabilità economico-patrimoniale;
- f) piano degli indicatori di bilancio;
- g) conto economico;
- h) stato patrimoniale;
- i) tabella parametri deficitari;

Considerato che per le motivazioni in premessa, è necessario modificare il rendiconto della gestione 2021, rideterminando, come segue, la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso, nel seguente modo:

Nuova Composizione Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	Importi
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	513.581,32
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	20.000,00
Altri accantonamenti	42.138,74
Totale Parte accantonata	575.720,06
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	67.298,94
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.282,05
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	27.155,23
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale Parte vincolata	99.736,22
Parte destinata agli investimenti	77.101,70
Parte disponibile	472.502,76
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	1.225.060,74

Tutto ciò premesso il sottoscritto Revisore unico esprime parere favorevole all'adozione della determinazione avente ad oggetto : “Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione 2021.”

Il Revisore del Conto
Gerardo Robaldo